

## **Capitolo 4 USI IN MATERIA DI FACTORING**

### *Sommario*

|                                  |      |   |
|----------------------------------|------|---|
| Definizione                      | Art. | 1 |
| Forma del contratto              | »    | 2 |
| Durata del contratto             | »    | 3 |
| Obblighi del fornitore - cedente | »    | 4 |
| Obblighi del factor              | »    | 5 |
| Notifica di cessione del credito | »    | 6 |
| Approvazione dei crediti ceduti  | »    | 7 |
| Revoca dell'approvazione         | »    | 8 |
| Conti periodici                  | »    | 9 |

### **Art.1 – Definizione**

Si denomina factoring il contratto con il quale un imprenditore, detto cedente o fornitore, trasferisce o si obbliga a trasferire in via esclusiva ed a titolo oneroso mediante cessioni di credito ad altro soggetto, detto cessionario o factor, la totalità o parte dei crediti anche futuri, derivanti dall'esercizio dell'impresa, verso i propri clienti, detti debitori-ceduti, ottenendone la controprestazione in servizi e/o denaro.

Il factor anticipa in tutto o in parte l'importo dei crediti ceduti.

**Art. 2 – Forma del contratto**

Il contratto di factoring si stipula generalmente in forma scritta.

**Art.3 – Durata del contratto**

Il contratto può essere a tempo determinato o indeterminato.

Il contratto a tempo determinato si intende tacitamente rinnovato per un egual periodo, se una delle parti non comunica all'altra disdetta con lettera raccomandata, il contratto a tempo indeterminato può essere disdetto con un congruo preavviso, mediante lettera raccomandata.

**Art. 4 – Obblighi del fornitore-cedente**

Il fornitore-cedente deve consegnare al factor, al più presto e, normalmente, entro 30 giorni dall'esecuzione della fornitura, tutti i documenti probatori del credito, ivi compresi gli eventuali effetti cambiari emessi o girati dal debitore-ceduto e tutti i documenti di garanzia concernenti il credito, previa apposizione della propria girata sui documenti che ne siano suscettibili.

E' altresì tenuto, nei confronti del factor a:

- a) trasmettere le somme eventualmente ricevute a fronte dei crediti ceduti;
- b) consentire i necessari accertamenti amministrativi e contabili;
- c) comunicare tutte le notizie che possano modificare la valutazione dei rischi assunti e la solvibilità dei debitori-ceduti;
- d) eseguire tutte le formalità occorrenti per portare a conoscenza del debitore-ceduto la cessione del credito e per consentire al factor ogni azione, anche stragiudiziale, a tutela del credito ceduto;
- e) cedere al factor, salvo patto contrario, la globalità dei crediti vantati nei confronti del singolo debitore-ceduto.

Il fornitore-cedente, inoltre, non può concedere riduzioni di prezzo al debitore-ceduto, nè autorizzare restituzioni di merce o modificare i termini di pagamento, senza il preventivo benestare scritto del factor.

**Art.5 – Obblighi del factor**

Il factor è tenuto a:

- a) gestire ed incassare i crediti ceduti e liquidare il relativo importo secondo le modalità pattuite;
- b) tenere informato il fornitore-cedente della gestione dei crediti;
- c) assumere, per i crediti approvati ai sensi del successivo art.7, il rischio di insolvenza del debitore ceduto, accreditando al fornitore-cedente il relativo importo, entro 150-210 giorni dalla data della scadenza.

**Art. 6 – Notifica di cessione del credito**

Il fornitore-cedente comunica al debitore-ceduto l'avvenuta cessione del credito solitamente con lettera raccomandata.

**Art. 7 – Approvazione dei crediti ceduti**

Nel contratto di factoring il cedente garantisce la solvibilità del debitore-ceduto, salvo che il factor, approvando il credito ceduto, rinunci a tale garanzia. L'approvazione da parte del factor dei crediti ceduti implica l'assunzione del rischio di insolvenza e suole avvenire mediante restituzione, da parte del factor, di apposita richiesta redatta dal fornitore-cedente e controfirmata dal factor stesso. L'approvazione potrà essere data dal factor, sempre per iscritto, invece che per i singoli crediti, sino alla concorrenza di un determinato ammontare, in relazione ad ogni debitore-ceduto.

**Art. 8 – Revoca dell'approvazione**

Il factor può revocare l'approvazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al fornitore; la revoca ha effetto purché il fornitore-cedente ne venga a conoscenza prima che abbia eseguito la fornitura.

**Art. 9 – Conti periodici**

Il factor deve inviare almeno mensilmente al fornitore-cedente:

- a) estratto conto con l'indicazione, per ciascun debitore, dell'importo dovuto;
- c) estratto conto relativo alla situazione di dare e avere tra le parti.

Gli estratti conto si intendono approvati se il fornitore-cedente non li contesta entro 20 giorni dalla ricezione.